

ATTO COSTITUTIVO DELL' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO AUGUSTUS SPADOLA

L'anno **2024** il mese di **MARZO** il giorno **11** in SPADOLA (VV), presso la sede sociale in via Stretto di Pietro sono presenti i seguenti signori:

1. **Arena Maurizio** nato a Piazza Armerina (EN) il 11/06/1969 residente a Spadola (VV) CAP 89822 in via Teodoro Mesimerio n. 15 codice fiscale RNAMRZ69H11G580H identificato mediante carta d'identità n. CA08787NX rilasciato da Ministero dell'Interno in data 19.01.2023 con scadenza 11.06.2032;
2. **Arena Giada Pia** nata a Serra San Bruno (VV) il 27/05/2005 residente a Spadola (VV) CAP 89822 in via Teodoro Mesimerio n. 15 codice fiscale RNAGDP05E67I639F identificata mediante carta d'identità n. CA88583MX rilasciato da Ministero dell'Interno in data 12.09.2022 con scadenza 27.05.2028;
3. **Timpano Giuseppe** nato a Serra San Bruno (VV) il 06.03.1985 residente a Spadola CAP 89822 in Vico Tobia codice fiscale TMPGPP85C06I639O identificato mediante Patente di guida n. U152W7317B rilasciato da MIT-UCO in data 11.03.2024 con scadenza 06.03.2034;
4. **Filardo Andrea** nato a Vibo Valentia il 09.05.1983 residente a Spadola CAP 89822 in via Carlo V codice fiscale FLRNDR83E09F537D identificato mediante Carta d'identità n. CA19878MM rilasciato da Ministero dell'Interno in data 20.07.2022 con scadenza 09.05.2033;
5. **Filardo Francesco** nato a Vibo Valentia il 25.05.1980 residente a Spadola CAP 89822 in via Roma codice fiscale FLRFNC80E25F537K identificato mediante Carta d'identità n. CA82443JT rilasciato da Ministero dell'Interno in data 27.08.2021 con scadenza 25.05.2032;
6. **Pasquino Antonella Rita** nata a Catanzaro il 30.05.1989 residente a Spadola CAP 89822 in via Piazza Bruno Ionadi codice fiscale PSQNNL89E07C352F identificata mediante Carta d'identità n. CA18906RK rilasciato da Ministero dell'Interno in data 07.02.2024 con scadenza 30.05.2033;
7. **Gagliardi Giuseppina** nata a Serra San Bruno il 19.03.1985 residente a Spadola CAP 89822 in via Stretto di Pietro codice fiscale GGLGPP85C59I639V identificata mediante Carta d'identità n. CA32687JP rilasciato da Ministero dell'Interno in data 09.08.2021 con scadenza 19.03.2032;

i quali designano in qualità di Presidente dell'assemblea costitutiva il Sig. Arena Maurizio il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione il Sig. Filardo Andrea quale Segretario ed estensore del presente atto.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

1. È costituito fra gli associati presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione avente la seguente denominazione: AUGUSTUS SPADOLA.

ART. 2

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Spadola (VV) Via stretto di Pietro snc.

ART. 3

1. L'organizzazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 4

1. L'organizzazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:
 - a) Attività di protezione civile;
 - b) Interventi socio-assistenziali, sociali e socio-sanitari;
 - c) Miglioramento della qualità della vita;
 - d) Promozione dei diritti delle persone;
 - e) Tutela e valorizzazione dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura;
 - f) Tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico;
 - g) Promuove e propaganda la diffusione dell'attività sportiva per tutti, favorendo il collegamento tra lo sport e la famiglia, l'ambiente, le istituzioni educative sociali e sanitarie, contribuendo all'educazione ed alla tutela ambientale del patrimonio;
 - h) Promuove iniziative in favore dei giovani, degli emarginati, dei diversamente abili, dei rifugiati, dei migranti, degli extracomunitari e dei disagiati sociali curandone, anche in collaborazione con altri Enti, la formazione professionale per agevolarne l'inserimento nella società, nel rispetto del principio di pari opportunità;
 - i) Promozione e sviluppo delle attività ad esse connesse (art. 5 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni).

ART. 5

1. L'organizzazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguire e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.
2. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

ART. 6

1. I componenti stabiliscono che, per il primo mandato quinquennale, l'Organo di amministrazione sia composto da cinque membri e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente	Sig./Sig.ra	Arena Maurizio
Vice Presidente	Sig./Sig.ra	Timpano Giuseppe
Segretario	Sig./Sig.ra	Filardo Andrea
Consigliere	Sig./Sig.ra	Gagliardi Giuseppina
Consigliere	Sig./Sig.ra	Pasquino Antonella Rita

ART. 7

1. Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.
2. Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2024

È parte integrante del presente atto lo statuto - definito su 34 articoli di seguito specificati.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei Soci Fondatori:

1. Sig. Arena Maurizio	Firma <u>Maurizio Arena</u>
2. Sig.ra Arena Giada Pia	Firma <u>Giada Pia Arena</u>
3. Sig. Timpano Giuseppe	Firma <u>Giuseppe Timpano</u>
4. Sig. Filardo Andrea	Firma <u>Andrea Filardo</u>
5. Sig. Filardo Francesco	Firma <u>Francesco Filardo</u>
6. Sig.ra Pasquino Antonella Rita	Firma <u>Antonella Rita Pasquino</u>
7. Sig.ra Gagliardi Giuseppina	Firma <u>Giuseppina Gagliardi</u>

29/03/2024
Registrato a Villa M...
di N. 190... ESSEME
di ... ESSEME

L'ADDETTO*
Domenico D'Acchio
*Firma es d... Provincia Provinciale AD INTER
Rossetti Irene Capuecchia

STATUTO DELL' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

ART. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituito, nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, del Codice civile e delle normative in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: <<AUGUSTUS SPADOLA>> assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. L'organizzazione ha sede legale in via/piazza STRETTO DI PIETRO nel comune di SPADOLA.
3. Il trasferimento della sede legale, se effettuato nell'ambito comunale, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere effettuata dall'organo di Amministrazione.

ART. 2

STATUTO

1. L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, delle relative norme di attuazione, della legge regionale vigente e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

EFFICACIA DELLO STATUTO

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
 - a) interventi e prestazioni sanitarie ai sensi dell'art. 5 comma 1) lettera b) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) prestazioni socio-sanitarie ai sensi dell'art. 5 comma 1) lettera c) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi dell'art. 5 comma 1) lettera d) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni;
 - d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi dell'art. 5 comma 1) lettera f) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni;
 - e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso ai sensi dell'art. 5 comma 1) lettera k) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni;

- f) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 5 comma 1) lettera t) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni;
 - g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco ai sensi dell'art. 5 comma 1) lettera w) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni;
 - h) Attività di protezione civile ai sensi dell'art. 5 comma 1) lettera y) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e del Decreto Legislativo 02 gennaio 2018 N. 1 e successive modifiche e integrazioni;
 - i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi dell'art. 5 comma 1) lettera z) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni;
2. Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:
- a) Attività di protezione civile;
 - b) Interventi socio-assistenziali, sociali e socio-sanitari;
 - c) Miglioramento della qualità della vita;
 - d) Promozione dei diritti delle persone;
 - e) Tutela e valorizzazione dell'ambiente, protezione del paesaggio e della natura;
 - f) Tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico;
 - g) Promuove e propaganda la diffusione dell'attività sportiva per tutti, favorendo il collegamento tra lo sport e la famiglia, l'ambiente, le istituzioni educative sociali e sanitarie, contribuendo all'educazione ed alla tutela ambientale del patrimonio;
 - h) Promuove iniziative in favore dei giovani, degli emarginati, dei diversamente abili, dei rifugiati, dei migranti, degli extracomunitari e dei disagiati sociali curandone, anche in collaborazione con altri Enti, la formazione professionale per agevolarne l'inserimento nella società, nel rispetto del principio di pari opportunità;
 - i) Promozione e sviluppo delle attività ad esse connesse (art. 5 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni);
 - j) Attività di integrazione e inclusione delle fasce e categorie deboli fra le quali migranti, extracomunitari, rifugiati e disabili;
 - k) Promozione della salute attraverso l'attività sportiva.
3. L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.
4. L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 6 AMMISSIONE

- 1. Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.
- 2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva

comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed integrare il numero entro un anno.

3. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
4. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o, se costituito, il Consiglio dei Garanti in occasione della successiva convocazione.
5. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
6. Non è ammessa la categoria di associati temporanei, salvo eventuali casi speciali previsti dalle normative vigenti.
7. La quota sociale è stabilita annualmente dall'Assemblea dei Soci, essa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
2. Gli associati hanno il diritto di
 - a) partecipare attivamente alla vita associativa, alla sua organizzazione e gestione;
 - b) ricevere apposita copertura assicurativa ai sensi dell'art. 18 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute durante lo svolgimento delle attività per conto dell'Associazione;
 - d) partecipare alle assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per esplicita delega scritta se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli aderenti;
 - e) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - f) esaminare i libri sociali ed ogni atto associativo;
 - g) denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni;
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) rispettare lo Statuto, il regolamento interno (se emanato) e tutte le determinazioni e/o deliberazioni emanate dagli organi sociali;
 - b) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea dei Soci;
 - c) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

ART. 8

VOLONTARIO E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

1. L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
3. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione ed a norma delle vigenti normative in materia.

ART. 9

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. La perdita della qualifica di associato avviene per:

- 
- a) morte;
 - b) decadenza;
 - c) dimissioni o recesso;
 - d) espulsione.
2. La perdita della qualifica di associato per decadenza avviene tramite delibera dell'organo amministrativo a seguito del mancato versamento della quota associativa.
 3. L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.
 4. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'organo amministrativo e andrà ratificata dall'assemblea dei soci nella prima seduta utile. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.
 5. A seguito della comunicazione della deliberazione di esclusione da parte dell'organo amministrativo l'associato può ricorrere all'assemblea o, se costituito, al Collegio dei Garanti entro trenta giorni dal giorno di notifica della deliberazione.
 6. A seguito della ratifica dell'assemblea l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 **GLI ORGANI SOCIALI**

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - a) Assemblea degli aderenti;
 - b) Consiglio Direttivo;
 - c) Presidente
 - d) Collegio dei Garanti (ove previsto);
 - e) Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti (ove previsto).
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. I componenti degli organi sociali restano in carica cinque anni, i membri uscenti possono essere nuovamente eletti.

ART. 11 **ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI**

1. L'Assemblea degli aderenti è il massimo organo dell'organizzazione è composta dagli aderenti, in regola con il versamento della quota sociale, avente tutti uguale rappresentatività e peso ed esprimono il diritto di voto direttamente o per esplicita delega scritta se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli aderenti.
2. L'Assemblea degli aderenti è presieduta dal Presidente, in sua assenza, da un suo delegato, che la convoca almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, ed ogni qual volta lo ritenga necessario l'organo amministrativo. La convocazione dell'Assemblea può avvenire altresì su richiesta motivata di almeno due terzi dei soci. In tal caso il Presidente deve convocarla entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La convocazione è fatta dal Presidente, dietro deliberazione dell'organo amministrativo, mediante avviso scritto trasmesso con un mezzo che permetta il riscontro di avvenuta ricezione, con indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, inviato a ciascun socio almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. Il materiale inerente all'ordine del giorno dovrà essere reso consultabile da tutti gli aderenti che ne facciano richiesta.
4. Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità diretta e personale i componenti dell'organo amministrativo non hanno diritto di voto.
5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

6. Le discussioni e le deliberazioni sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o, in sua assenza, da un componente nominato dall'assemblea e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione.
7. L'Assemblea degli aderenti può essere convocata in sessione Ordinaria o Straordinaria.

ART. 12

ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI IN SEDUTA ORDINARIA

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. L'Assemblea degli aderenti, convocata in sessione ordinaria, ha il compito di:
 - a) Eleggere ed eventualmente revocare i componenti del Consiglio Direttivo (organo amministrativo);
 - b) eleggere e revocare eventualmente i componenti del Collegio dei Garanti;
 - c) deliberare su ogni altro argomento che l'organo amministrativo vorrà ad esso sottoporre;
 - d) approvare il Bilancio Consuntivo;
 - e) approvare il Bilancio di Previsione;
 - f) Approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'organizzazione.
 - g) Stabilire l'importo ed i termini di versamento della quota associativa.

ART. 13

ASSEMBLEA DEGLI ADERENTI IN SEDUTA STRAORDINARIA

1. L'Assemblea degli aderenti in seduta straordinaria è convocata dal Presidente dietro deliberazione dell'organo amministrativo. Essa è validamente costituita con almeno la presenza dei $\frac{3}{4}$ degli associati.
2. L'Assemblea degli aderenti, convocata in seduta straordinaria, ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - b) deliberare la revoca dell'intero Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - c) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole unanime dei presenti;
 - d) deliberare su ogni argomento che il Consiglio Direttivo ritenga necessario.

ART. 14

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo che governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate con le modalità indicate nel regolamento e dura in carica per cinque anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Un amministratore/consigliere decade automaticamente se assente per tre volte, senza un valido motivo, in un anno solare alle sedute dell'organo amministrativo.
5. Alla decadenza degli amministratori/consiglieri si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori/consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
6. L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- 
- a) amministra l'organizzazione;
 - b) elegge al suo interno il Presidente;
 - c) elegge il Segretario ed il Tesoriere i quali potranno essere nominati anche al di fuori dell'organo amministrativo, in questo caso siederanno in consiglio direttivo con parere consultivo ma senza diritto di voto;
 - d) attua le deliberazioni dell'assemblea;
 - e) predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - f) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - g) stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
 - h) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - i) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
 - j) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione ai vari albi a cui vorrà accedere l'organizzazione;
 - k) disciplina l'ammissione degli associati;
 - l) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - m) convoca l'assemblea degli aderenti in seduta ordinaria;
 - n) convoca l'assemblea degli aderenti in seduta straordinaria;
 - o) approva il simbolo associativo, la bandiera, le divise da indossare da parte degli aderenti.
7. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
 8. Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
 9. Il Consiglio Direttivo può sfiduciare all'unanimità il Presidente.
 10. In caso di dimissioni, recesso, esclusione o decadenza dalla qualifica di aderente dei membri del Consiglio Direttivo, essi devono essere sostituiti con i primi dei non eletti. Il nuovo membro resterà in carica per il periodo di tempo di vigenza del Consiglio Direttivo. In caso di decadenza per qualsiasi motivo di un numero di consiglieri superiore alla metà o qualora non sia possibile procedere alla surroga, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea per indire nuove elezioni.
 11. Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o, in sua assenza, da un altro componente del Consiglio e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione.

ART. 15

IL PRESIDENTE

1. Il presidente è legale rappresentante pro tempore dell'organizzazione, è il presidente dell'organo di amministrazione, è il presidente dell'Assemblea degli aderenti.
2. Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione a maggioranza dei presenti al suo interno.
3. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione degli organi sociali.
5. Sono compiti del presidente:
 - a) la rappresentanza legale dell'organizzazione;
 - b) il coordinamento politico dell'organizzazione;
 - c) l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive degli organi sociali riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta;
 - d) la sottoscrizione di atti e/o convenzioni a nome dell'organizzazione per il perseguimento degli scopi statutari;

- e) la rappresentanza in sede di giudizio e dinanzi a Enti pubblici e/o privati dell'organizzazione.
- 5. Il Presidente con propria determina, ha facoltà di adottare, in caso d'urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno; tali provvedimenti dovranno essere ratificati dall'organo amministrativo nella prima seduta utile.
- 6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16 **IL SEGRETARIO**

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri o tra gli aderenti in regola con il versamento della quota associativa.
2. La Segreteria ha il compito di:
 - a) Gestire la comunicazione tra l'organizzazione e gli aderenti;
 - b) Redigere e conservare agli atti i verbali delle sedute dell'organo amministrativo, dell'Assemblea degli aderenti e di tutte le riunioni ufficiali;
 - c) Redigere e conservare il registro degli aderenti (Libro Soci) e tutti i registri istituiti dall'organo amministrativo anche meccanicamente.
3. In caso di assenza o impedimento temporanei, o su delega motivata, le sue funzioni saranno svolte da un suo delegato.

ART. 17 **IL TESORIERE**

1. Il Tesoriere è responsabile della gestione finanziaria dell'organizzazione.
2. Il Tesoriere:
 - a) Provvede ai pagamenti ed all'incasso degli introiti rispettivamente su mandati e reversali di incasso predisposti dall'organo amministrativo;
 - b) Gestisce la tenuta dei conti correnti, dei registri contabili dell'organizzazione;
 - c) Provvede inoltre alla registrazione delle scritture, alla predisposizione delle bozze del Bilancio Consuntivo e Preventivo da sottoporre all'assemblea degli aderenti per l'approvazione nei termini statuari;
 - d) Nell'esercizio delle sue funzioni il Tesoriere potrà avvalersi (dietro autorizzazione dell'organo amministrativo) dell'ausilio di un professionista avente i requisiti previsti dalle normative vigenti in materia.

ART. 18 **COLLEGIO DEI GARANTI**

1. Il Collegio dei Garanti è un organo statutario di garanzia e controllo regolamentare dell'organizzazione, i suoi componenti sono eletti dall'Assemblea degli aderenti, ed ha il compito di:
 - a) interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organi statuari sulla loro corretta applicazione e sulla conformità degli Statuti e dei regolamenti delle strutture periferiche;
 - b) emettere, su esplicita richiesta, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organi statuari;
 - c) dirimere le controversie sorte fra componenti degli organi statuari, tra organi diversi o tra gli aderenti erogando, ove nel caso, eventuali sanzioni;
 - d) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato. Il suo lodo è appellabile innanzi al giudice ordinario nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della notifica del provvedimento da parte del soggetto interessato.
2. Il Collegio dei Garanti è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, i quali non dovranno essere componenti di altri organi statuari.
3. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente, il quale ha la facoltà di partecipare a titolo consultivo alle sedute dell'organo amministrativo relativamente a discussioni di atti inerenti alle competenze del Collegio.

4. L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa; giudica ex bono et aequo senza formalità di procedura.
5. Il Collegio dei Garanti deve dare comunicazione a tutte le parti coinvolte contemporaneamente all'avvio della fase istruttoria e comunque non oltre trenta (30) giorni dalla richiesta.
6. Le decisioni assunte sono esecutive decorsi i termini previsti per opporre ricorso.
7. In caso di dimissioni, recesso, esclusione, espulsione o decadenza dalla qualità di socio dei membri del Collegio dei Garanti, essi dovranno essere sostituiti dai membri supplenti oppure in seconda istanza tra i primi dei non eletti.
8. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI

1. È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
2. Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è ed ha il compito di:
 - a) controllare ed esprimere pareri di legittimità sugli atti di natura amministrativa e patrimoniale dell'organizzazione;
 - b) controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili e redigere annualmente una relazione da allegare al Bilancio Consuntivo, da sottoporre all'Assemblea degli aderenti.

ART. 20

LIBRI SOCIALI

1. L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati tenuto a cura della segreteria;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura della segreteria;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura della segreteria.
2. I predetti libri sociali potranno essere tenuti anche meccanograficamente.
3. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, con le modalità indicate dal regolamento.

ART. 21

RISORSE ECONOMICHE

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi da convenzioni;
 - g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 22

I BENI

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

1. L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24

BILANCIO

1. Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.
2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25

BILANCIO SOCIALE

1. È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 26

CONVENZIONI

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura della segreteria, presso la sede legale dell'organizzazione.

ART. 27

PERSONALE RETRIBUITO

1. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 28

GRATUITÀ DELLE CARICHE

1. Le Cariche sociali e tutti gli incarichi conferiti all'interno dell'organizzazione sono gratuiti, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento delle stesse, secondo le vigenti normative fiscali.

ART. 29

RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 30

RESPONSABILITÀ DELLA ORGANIZZAZIONE

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
2. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 31

ASSICURAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

1. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 32

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 33

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 34

NORMA TRANSITORIA

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

29/03/2024
190.35521
L'ADDETTO*
Domenico Trocchio
Firma su del ... Provinciale Ad ...
Rossetta Elisei CAPICENELLI

Rappresentante Legale
Trocchio